



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

FRANCO DE STEFANO	Presidente
PASQUALE GIANNITI	Consigliere - Rel.
PASQUALINA A.P. CONDELLO	Consigliere
AUGUSTO TATANGELO	Consigliere
STEFANO GIAIME GUIZZI	Consigliere

ASSICURAZIONE AUTO -
MANCATO PAGAMENTO DEI
PREMI SUCCESSIVI AL
PRIMO

Ud. 16/11/2023 CC
Cron.
R.G.N. 3308/2021

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 3308/2021 proposto da:

(omissis) (omissis) (omissis) (omissis) n proprio e quali eredi di (omissis)

(omissis) rappresentati e difesi dagli avvocati E (omissis)

a;

-ricorrenti -

contro

(omissis) (omissis) Spa, in qualità di Impresa Designata per il Fondo di
Garanzia Vittime della Strada, in persona del procuratore speciale,
rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis) ;

- controricorrente -

(omissis) Spa (già (omissis) (omissis) Spa), in persona del legale
rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis)

(omissis)

- resistente con procura -

(omissis) (omissis) (omissis) (omissis)

- intimati -



avverso la sentenza n. 2823/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI,
depositata il 03/08/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/11/2023 dal Consigliere Pasquale Gianniti;

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2004 i fratelli (omissis) e (omissis) (omissis) convenivano davanti al Tribunale di Torre Annunziata (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) nonché le compagnie assicuratrici (omissis) (omissis) s.p.a. e (omissis) s.p.a. al fine di ottenere il risarcimento del danno, ad essi derivante da un sinistro avvenuto in pregiudizio di (omissis) (omissis) loro fratello.

A fondamento della domanda risarcitoria deducevano che:

- il loro congiunto era stato investito e travolto dall'auto Fiat Bravo di proprietà della (omissis) condotta dal di lei figlio (omissis) (omissis) in data (omissis) alle ore 13.55 circa, sulla strada statale per (omissis) all'altezza del ristorante il (omissis)
- il sinistro si era verificato a causa della imprudente condotta di guida del (omissis) che, nel dirigersi da (omissis) verso (omissis) aveva investito al centro della carreggiata il loro congiunto, mentre questi stava attraversando a piedi;
- a seguito del sinistro, la vittima aveva riportato gravissime lesioni personali per le quali – dopo essere stato ricoverato presso l'Ospedale di (omissis)
- era deceduto il successivo 1 (omissis) , mentre ancora si trovava presso detto ultimo nosocomio;
- avevano messo in mora la compagnia assicuratrice per la RCA, ma questa aveva comunicato di non poter indennizzare il danno per scopertura assicurativa della polizza, ragion per cui avevano provveduto a costituire in mora il Fondo Vittime della Strada.

I convenuti si costituivano contestando la domanda attorea, della quale chiedevano il rigetto.



Il giudice di primo grado dichiarava estinto il giudizio nei confronti di (omissis) (omissis) x art. 75 c.p.p., mentre disponeva la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. nei confronti delle altre parti in attesa della definizione del procedimento penale a carico di quegli.

Gli originari attori – dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna nei confronti del (omissis) – riassumevano il processo.

La causa veniva istruita mediante acquisizione degli atti probatori acquisiti nel procedimento penale, nonché mediante consulenze medico legali.

Il Tribunale di Torre Annunziata con sentenza n. 15/2013, in parziale accoglimento della domanda, dichiarava la responsabilità del conducente dell'autovettura Fiat Bravo nella verifica del sinistro nella misura del 70%; accertava che il veicolo investitore, di proprietà della (omissis) era sprovvisto di copertura assicurativa al momento del sinistro e per l'effetto condannava la (omissis) e la compagnia (omissis) (omissis) .p.a. (nella qualità di impresa designata per il Fondo Vittime della Strada per la regione (omissis) al pagamento della somma di euro 11.424 in favore degli attori a titolo di danno non patrimoniale, patito *iure hereditatis*, nonché della somma di euro 49 mila ciascuno a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, patito *iure proprio*, il tutto oltre interessi e rivalutazione ed oltre alle spese processuali.

2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponevano appello i fratelli (omissis) deducendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui: a) aveva omesso di liquidare *iure hereditatis* il danno morale patito dalla vittima del sinistro per la sofferenza morale derivante dalla gravità delle lesioni, dalla prolungata malattia ed agonia (durata 24 giorni) sino alla morte; b) non aveva liquidato il danno da perdita della vita, essendosi limitato alla liquidazione del



danno biologico per la inabilità temporanea; c) non aveva riconosciuto l'importo massimo previsto dalle tabelle di Milano per la perdita del rapporto parentale, come pur avrebbe dovuto, essendo provato in atti il loro stretto rapporto con il defunto.

Si costituiva la s.p.a. (omissis) (omissis) (già (omissis) (omissis) s.p.a.), quale impresa (omissis) che:

- in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e delle domande nuove con esso proposte ex art. 345 c.p.c.;
- nel merito, proponeva appello incidentale, in quanto il giudice di primo grado: aveva riconosciuto danni *iure hereditatis* agli originari attori, che avevano sempre agito *iure proprio*; aveva escluso la legittimazione passiva della (omissis) (omissis) pa (che invece aveva rilasciato il tagliando assicurativo per il periodo in cui si era verificato il sinistro); aveva erroneamente dato rilievo probatorio nel giudizio civile alla sentenza penale.

Si costituivano nel giudizio di appello altresì: a) la (omissis) proprietaria dell'auto, che eccepiva l'inammissibilità dell'appello per tardività e per genericità dei motivi, nonché per novità delle domande, e nel merito contestava l'impugnazione avversaria; b) la (omissis) .p.a., che, quale successore della (omissis) (omissis) resisteva nel merito; c) il (omissis) che eccepiva l'inammissibilità dell'appello nei suoi confronti, non essendo stato parte nel giudizio di primo grado.

La Corte di appello di Napoli con sentenza n. 2823/2020:

- dichiarava inammissibile e comunque infondato l'appello principale;
- in parziale accogliendo dell'appello incidentale, dichiarava il difetto di titolarità passiva delle (omissis) quale Impresa designata;
- confermava la sentenza di primo grado quanto all'accertamento di responsabilità e quanto alle statuizioni di



condanna a carico della (omissis) d in favore dei fratelli (omissis) sia per i danni *iure proprio* che per i danni liquidati *iure hereditatis*;

- regolamentava le spese processuali in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.

3. Avverso la sentenza della corte territoriale hanno proposto ricorso i fratelli (omissis)

Ha resistito ai primi due motivi di ricorso la compagnia (omissis) (omissis) s.p.a., in qualità di Impresa designata per il FGVS, mentre non hanno svolto difese la (omissis) il (omissis) e la (omissis)s.p.a.

Per l'odierna udienza ha presentato memoria il Difensore dei ricorrenti, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso, nonché il Difensore di (omissis) che, pur non constando la previa notifica di un controricorso, ha controdedotto al motivo terzo del ricorso.

Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I fratelli (omissis) articolano in ricorso tre motivi.

1.1. Con il primo (pp. 8-18) ed il secondo motivo (pp. 18-27), formulati rispettivamente in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n.990 del 1969 (oggi art. 127 del d. lgs. n. 209/2005) e dell'art. 1901 secondo comma c.c., nella parte in cui la corte territoriale (alle pagine 14 e 15): a) ha concluso affermando che: <<nel caso di specie, nella produzione di primo grado degli appellanti vi è copia del contrassegno rilasciato da (omissis) (omissis) - (omissis) s.p.a. recante, come detto, la data di copertura assicurativa dal 01.09.2003 al 01.09.2004, ossia nel periodo in cui si è verificato il sinistro del 20.09.2003>>, senza tener conto dell'art. 7 ultima parte secondo comma della legge n. 990/1969, secondo il quale viene fatto salvo quanto disposto dall'art. 1901 secondo comma c.c.; b) ha omesso di esaminare il fatto, decisivo e controverso, che il sinistro



stradale si è verificato proprio il giorno stesso del pagamento del premio di polizza (successivo al primo), che era scaduto in data 1° settembre 2003.

In sintesi, con i primi due motivi, i ricorrenti sottolineano che nel caso di specie ricorre un caso di mancato pagamento dei premi successivi al primo, essendo pacifico agli atti di causa che: a) la polizza assicurativa dell'Autoveicolo (omissis) ra stata sottoscritta tra la (omissis) (omissis) .p.A. (oggi (omissis) S.p.A) ed (omissis) (omissis) in data 01.09.2001 con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 01.09.2001 alle ore 24:00 del giorno 01.09.2002; b) il premio in argomento era relativo all'annualità 01.09.2003/01.09.2004 e, pertanto, era successivo al primo e al secondo (scaduti rispettivamente il 01.09.2002 ed il 01.09.2003); c) il premio, relativo al periodo 01.09.2003/01.09.2004, era stato pagato in ritardo rispetto al termine contrattuale del 01.09.2003, in quanto il pagamento è intervenuto solamente il giorno 20.09.2003.

Sostengono che, ricorrendo nella specie un caso di mancato pagamento dei premi successivi al primo, per effetto del combinato disposto di cui all'art. 7 della L. 990/1969 (ora art. 127 del D.Lgs. 207/2005) ed all'art. 1901, secondo comma c.c., l'autoveicolo Fiat Bravo avrebbe dovuto essere ritenuto sprovvisto di copertura assicurativa al momento del sinistro, in quanto: a) il sinistro era avvenuto il 20.09.2003 dopo la scadenza del periodo di tolleranza di 15 giorni (decorrenti dal 01.09.2003); b) il pagamento del premio era stato effettuato il giorno 20.09.2003 con conseguente riattivazione della garanzia dal giorno successivo (21.09.2003) ovvero (più precisamente) "*dalle ore 24.00 del giorno* (omissis) "

In definitiva, secondo i ricorrenti, la corte territoriale ha erroneamente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della compagnia (omissis) (omissis).p.a., quale impresa designata per la gestione del FGVS; e, quindi, ha errato nel condannare per il sinistro



e per la rifusione delle spese processuali di primo grado esclusivamente la (omissis) quale responsabile civile, e non anche la compagnia assicuratrice (omissis) quale impresa designata del FGVS.

1.2. Con il terzo motivo (pp. 27-29), formulato in via subordinata, cioè per il caso di mancato accoglimento dei precedenti due motivi, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale (alla pagina 15), in accoglimento del motivo secondo dell'appello incidentale proposto dalla G (omissis) affermato <<in assenza di espresse domande da parte degli appellanti principali anche nei confronti della (omissis) (omissis) S.p.A. ora (omissis) S.p.A., la sentenza va confermata per la statuizione di condanna nei confronti della sola (omissis) e riformata per le statuizioni di condanna nei confronti della (omissis) (omissis) .p.A., nonché per ogni altra statuizione di rigetto delle domande nei confronti di (omissis) (omissis) S.p.A. per intervenuto giudicato>>.

Si dolgono che la corte territoriale, tanto affermando, si è limitata a dichiarare il difetto di legittimazione in capo alla compagnia (omissis) senza condannare la compagnia (omissis) oggi (omissis) .p.a.), come pure era stato espressamente richiesto in sede di appello incidentale dalle (omissis) , quindi, ha errato nel condannare per il sinistro e per la rifusione delle spese processuali di primo grado esclusivamente la (omissis) quale responsabile civile, e non anche la compagnia assicuratrice (omissis) (omissis) .p.a. (oggi (omissis) .p.a.).

2. I primi due motivi di ricorso – che qui si trattano congiuntamente in quanto connessi – sono fondati.

Come sopra rilevato, la Corte territoriale nella impugnata sentenza (p. 15) afferma che <<nel caso di specie, nella produzione di primo grado degli appellanti vi è copia del contrassegno rilasciato da (omissis) (omissis) (omissis) p.a. recante, come detto, la data di



copertura assicurativa dal 01.09.2003 al 01.09.2004, ossia nel periodo in cui si è verificato il sinistro del 20.09.2003>>.

Senonché il meccanismo di tutela del terzo danneggiato, previsto dal combinato disposto di cui all'art. 7 della legge n. 990/1969 e dell'art. 1901 secondo comma c.c. opera soltanto nell'ipotesi di mancato pagamento del premio iniziale. Al contrario, il meccanismo di tutela in esame non opera nel caso di mancato pagamento dei premi successivi al primo (una volta decorso, come è qui accaduto, anche il termine di tolleranza di quindici giorni: per tutte, v. Cass. 3726/1996, Cass. 11946/2006 e Cass. 26104/2016), caso che per l'appunto è stato accertato ricorrere nella specie.

Al riguardo, questa corte ha già da tempo avuto modo di precisare (Cass. n. 23313/2007) che <<In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, se l'assicurato non paga il premio (pattuito in un'unica soluzione) o la prima rata di esso, la sospensione della copertura assicurativa, che si produce tra le parti del rapporto negoziale ai sensi del primo comma dell'art. 1901 cod. civ., non è opponibile al terzo danneggiato e la copertura assicurativa rimane operante per tutto il periodo di tempo indicato nel certificato o contrassegno assicurativo; mentre nel caso in cui non sia pagata la seconda o non siano state corrisposte le rate successive di premio, così come previsto dall'art. 1901, comma secondo, cod. civ., la sospensione della copertura assicurativa è opponibile al terzo danneggiato come espressamente previsto dall'art. 7 legge n. 990 del 1969>> e che (Cass. n. 5944/2014): <<Nei contratti di assicurazione della r.c.a. con rateizzazione del premio, una volta scaduto il termine di pagamento della seconda rata, l'efficacia del contratto resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, e tale sospensione è opponibile anche ai terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 1901 cod. civ., dovendosi ritenere il veicolo sprovvisto di assicurazione, senza che



rilevi l'accettazione, da parte dell'assicuratore, di un pagamento tardivo, che non costituisce rinuncia alla sospensione della garanzia assicurativa, ma impedisce solo la risoluzione di diritto del contratto>>.

Occorre qui ribadire il citato art. 7 - distinguendo l'ipotesi in cui non venga pagato il premio o la prima rata di esso (comma primo) dall'ipotesi in cui non vengano pagati i premi successivi (comma secondo) – contrappone l'inadempimento iniziale all'inadempimento nel corso del rapporto assicurativo, facendo discendere soltanto dal primo la non opponibilità del mancato pagamento della polizza. In altri termini, qualora l'assicurato non paghi i premi (o i ratei del premio) successivo al primo, la copertura resta sospesa fino all'avvenuto pagamento e tale sospensione è opponibile ai terzi danneggiati, stante l'assenza di valido pagamento al momento del sinistro.

Orbene, la corte territoriale, posto che nel caso di specie era risultato provato che il premio non pagato era quello successivo alla prima scadenza contrattuale, non avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione passiva della compagnia (omissis) quale impresa designata per la gestione del FGVS, ma, in applicazione dell'ultima parte dell'art. 7 della legge n. 990/1969 (che rende salvo il disposto dell'articolo 1901, secondo comma cc), avrebbe dovuto dichiarare l'opponibilità anche al danneggiato della sospensione del rapporto della polizza assicurativa.

Pertanto, la sentenza impugnata va cassata nella parte in cui dichiara il difetto di titolarità/legittimazione passiva della Compagnia (omissis) pa e, conseguentemente, nella parte in cui condanna per il sinistro e per la rifusione delle spese processuali di primo grado esclusivamente la responsabile civile (cioè (omissis) (omissis) erroneamente mandandone esente la compagnia assicuratrice designata del FGVS (e cioè (omissis) (omissis) .p.a.).



3. Per le ragioni che precedono, dell'impugnata sentenza, assorbita ogni altra e diversa questione, s'impone la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione nei confronti delle (omissis) Nulla è invece dovuto per il presente giudizio ad (omissis) la cui memoria, in difetto di controricorso, è inammissibile (Cass. ord. 17030/2021; Cass. ord. 34791/2021), sicché nessuna attività defensionale può dirsi da tale intimata ritualmente posta in essere, nemmeno ai fini della liquidazione delle spese del giudizio.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, e, per l'effetto cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione sostenute dalle (omissis) alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Il Presidente
Franco De Stefano

